



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59

36100 VICENZA - Italy

Tel. Diretto: 0444 229.140

Fax Diretto: 0444 229.141

e-mail: pavimenti@cavinato.com

Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245

Capitale Sociale: €750.000 i. v.

www.cavinato.com

QUIK  FOAM

The QUIK logo is a green stylized leaf or clover shape with white diagonal stripes. The word 'FOAM' is in a bold, red, serif font.

NON LO USI??? NON SAI CHE RISCHIO CORRI!!!

Con la presente vorremmo soffermare la Vs. attenzione su quali (e quanti) rischi si corrono nel **non** usare un adeguato isolante acustico.

Ribadiamo perciò l'assoluta necessità, al fine di una perfetta posa in opera dei ns. pavimenti "flottanti" (o "galleggianti"), di utilizzare il ns. sottofondo

QUIK  FOAM


The QUIK logo is a green stylized leaf or clover shape with white diagonal stripes. The word 'FOAM' is in a bold, red, serif font.

Acustica sottopavimento

Cenni normativi

LEGGE 447

“Requisiti acustici passivi degli edifici”



D.P.C.M. 5/12/1997

VALORI MASSIMI DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO TRASMESSO (L'nw) SECONDO D.P.C.M. 05/12/1997

Tipo di edifici	L'nw
Residenze, alberghi	63 dB
Ospedali, cliniche, scuole	58 dB
Uffici, culto, commerciali	55 dB

Acustica sottopavimento

Legislazione acustica in Europa

		45	55	60	65	L'nw (dB)
Italia	63 – 55 dB					
Danimarca						
Svezia	58 – 53 dB					
Norvegia						
Regno Unito	64 – 57 dB					
Francia	63 – 60 dB					
Germania	53 – 48 dB					
Austria	50 – 43 dB					
Olanda	61 – 54 dB					

Le prestazioni acustiche richieste dal DPCM 5/12/1997 sono in linea con le normative nazionali degli altri Stati europei.

Rumori da calpestio oltre i limiti di legge: il costruttore risarcisce

Sentenza del Tribunale di Torino: l'insufficiente isolamento acustico riduce del 20% il valore dell'immobile.

03/03/2008 - Con la **sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007**, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un appartamento, a causa dell'insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Per valutare l'idoneità delle misure di insonorizzazione dell'alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del **DPCM 5/12/1997** "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che impongono per gli edifici residenziali un potere fono isolante delle partizioni verticali di almeno *50 decibel*, e un limite del rumore di calpestio di solai di *63 decibel*. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest'ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, in considerazione del fatto che la scala utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica.

Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia, la struttura dell'alloggio non consente l'eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l'intervento di ripristino, infatti, andrebbe eseguito all'interno dell'appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.

Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell'appartamento; infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1490 c.c.

In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

Ecco l'estratto della sentenza:

"La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (...) essere accolta, stante l'eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dai sigg.ri (...) di riduzione del prezzo di acquisto. Infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell'articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene. L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto in atti (...)"

(Tribunale ordinario di Torino, ottava sezione civile, sentenza n. 2715 del 23/04/2007).